



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

Il Giudice Delegato,

rilevato che

il 13.11.2023 il debitore [REDACTED], sottoposto alla procedura di liquidazione controllata, aveva depositato un'istanza volta ad ottenere la chiusura anticipata della presente procedura mediante il versamento in un'unica rata, da parte del padre del debitore, delle somme che si realizzerebbero altrimenti fino a gennaio 2028, data indicata come quella di conclusione del presente procedimento;

con decreto in data 24.11.2023 questo giudice delegato aveva affermato *“che la liquidazione controllata non è una procedura nella disponibilità del debitore, ma che la ridetta istanza si potrebbe qualificare come domanda di concordato nella liquidazione controllata, laddove, fino all'ammontare della somma messa a disposizione del garante/assuntore questi assuma su di sé il debito indicato nella liquidazione e, successivamente al pagamento, il debitore e l'assuntore siano liberati delle loro obbligazioni; rilevato che, peraltro, la proposta, anche così qualificata, non reggerebbe al vaglio necessario di ammissibilità in quanto il passivo della liquidazione è composto, prevalentemente, da crediti privilegiati, di talchè per giungere ad un pagamento del grado chirografario sarebbe necessario prevedere una somma aggiuntiva rispetto a quella che si ritrarrebbe comunque dalla liquidazione controllata che, quale finanza esterna, potrebbe essere messa a servizio del debito chirografario, in tutto o in parte; ritenuto che entro tali limiti potrebbe vagliarsi la ammissibilità di un concordato nella liquidazione controllata, applicando analogicamente la disciplina in materia di liquidazione controllata”* e per tali motivi *“invita[va] il liquidatore a sondare la disponibilità del garante ad impegnarsi al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella indicata da [REDACTED], dietro offerta che sia sottoscritta direttamente dal garante e tanto quale presupposto per la verifica dell'ammissibilità di una domanda di concordato nella liquidazione controllata”*;

il 4.6.2024 il debitore effettivamente presentava in proprio una domanda di concordato nella liquidazione controllata ai sensi dell'art. 240 CCII affermando, nella sostanza, che il padre avrebbe messo a disposizione la somma che si sarebbe ricavata dalla liquidazione controllata, oltre ad un ulteriore 10% e che, con la complessiva somma già acquisita alla procedura e quella messa a

disposizione del padre (per complessivi euro 27.394,40), sarebbe stato possibile pagare in percentuale i creditori ammessi al privilegio e, utilizzando la finanzia esterna, una percentuale anche dei creditori chirografari;

viene quindi in questione l'ammissibilità di una domanda di concordato nella liquidazione controllata;

come noto,

- (i) tale istituto è espressamente previsto solo nel contesto della liquidazione giudiziale (artt. 240 e ss. CCII) con una regolamentazione sostanzialmente sovrapponibile a quella prevista per il concordato fallimentare dagli artt. 124 e ss. l. fall.;
- (ii) la disciplina in materia di liquidazione controllata è lacunosa e mancando una disposizione generale che preveda l'applicazione delle norme sulla liquidazione giudiziale in quanto compatibile (a differenza di quanto previsto per il concordato minore, ex art. 74, co. 4, CCII), gli sforzi degli interpreti sono tesi a delineare l'ambito di una possibile interpretazione analogica di questa o quella disposizione prevista per la liquidazione giudiziale al fine di colmare le lacune che di volta in volta vengono in rilievo nel contesto della liquidazione controllata;
- (iii) dal punto di vista degli interessi economici, di primo acchito, ammettere la possibilità di un concordato nella liquidazione controllata consentirebbe una più rapida e migliore soddisfazione degli interessi dei creditori;
- (iv) dal punto di vista degli interessi perseguiti dal debitore - e consistenti, sostanzialmente, in una più rapida chiusura della procedura al fine di ottenere, ricorrendone i presupposti, l'effetto esdebitatorio - si potrebbero porre alcuni interrogativi quante volte la proposta concordataria dovesse rappresentare, in concreto, il prezzo di un'esdebitazione senza passare per gli stringenti limiti di meritevolezza di cui all'art. 283 CCII, ma tale eventualità risulta sufficientemente sterilizzata dall'indirizzo giurisprudenziale, ormai seguito costantemente dalla giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui intanto è possibile accedere ad una liquidazione controllata in quanto il debitore abbia effettivamente beni da offrire ai creditori concorsuali;

se quindi, dal punto di vista degli interessi, non dovrebbero individuarsi soverchi ostacoli nel ritenere l'opportunità di un concordato nella liquidazione giudiziale, deve valutarsi se, sulla base del diritto positivo, sia possibile trapiantare un intero istituto che ha quale suo imprescindibile presupposto applicativo una sentenza di liquidazione giudiziale, nel contesto della liquidazione controllata;

ritiene questo giudice che un tale procedimento analogico, non possa essere perseguito in quanto gli strumenti di regolazione della crisi costituiscono un numero chiuso e non è consentito, attraverso operazioni di innesto, crearne di nuovi;

il codice della crisi contiene una panoplia di strumenti e percorsi, alcuni dedicati agli imprenditori, siano essi commerciali o agricoli, maggiori o minori (è il caso della composizione negoziata), altri a tutti gli imprenditori, anche non commerciali, purchè maggiori (è il caso degli accordi di ristrutturazione), altri ai soli imprenditori commerciali maggiori (il PRO, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale), altri ai soli consumatori (la ristrutturazione dei debiti del consumatore) o ai soli imprenditori commerciali minori (il concordato minore), altri ancora ad ogni caso di sovraindebitamento (la liquidazione controllata);

tra i vari strumenti di regolazione della crisi vi è anche il concordato nella liquidazione giudiziale che trova applicazione, quindi, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale nei confronti, necessariamente, di un imprenditore;

un primo ostacolo, quindi, all'applicazione nel caso di specie dell'istituto del concordato alla liquidazione controllata di cui qui si discute è dato dal fatto che [REDACTED] non è un imprenditore, quando anche i suoi debiti risalgano ad una precedente attività d'impresa, ma è un dipendente e tutto l'attivo concordatario di cui si discute è dato dalla quota parte del suo stipendio appreso alla massa;

nel caso di specie, quindi, difetta il primo presupposto per l'applicazione analogica delle disposizioni di legge, data dall'identità della situazione di fatto non regolata rispetto a quella regolata;

quando anche il debitore, però, fosse un imprenditore commerciale minore, ugualmente non si potrebbe giungere ad un'applicazione analogica dell'istituto del concordato nella liquidazione controllata in quanto la mancata previsione normativa di tale possibilità costituisce indice significativo della volontà del legislatore di non consentire, in generale, ai sovraindebitati di risolvere la propria crisi attraverso questo strumento;

tale scelta legislativa, peraltro, non pare nemmeno suscettibile di essere rimessa al vaglio della Consulta: il sovraindebitamento, infatti, racchiude una serie di istituti che si rivolgono a categorie profondamente diverse di persone, tutte accumulate dalla sola circostanza di non essere assoggettabili ad una procedura c.d. maggiore, ragione per cui, per quanto suggestiva, non è affatto scontata la possibile applicazione a tutti i sovraindebitati di una norma pensata, invece, da sempre solo con riferimento agli imprenditori commerciali;

inoltre, il concordato nella liquidazione giudiziale presenta costi, quali la nomina di un esperto necessaria nel caso di degrado dei prelati, che potrebbero risultare eccessivi nel contesto di una

procedura priva di consistenti attivi; alcuni passaggi procedimentali, poi, quali il previo vaglio del comitato dei creditori, sarebbero semplicemente impossibili da realizzare in quanto, per definizione, nella liquidazione controllata non esiste alcun comitato dei creditori e il giudice esercita sempre i propri poteri in quanto tale e non in sostituzione di un comitato inesistente; ancora, anche la figura del liquidatore non è esattamente sovrapponibile a quella del curatore, principiando dal diverso elenco e albo a cui devono essere iscritti tali professionisti ai fini della nomina; conclusivamente, deve ritenersi che la pretesa lacuna normativa ravvisata nell'assenza di una disciplina del concordato nella liquidazione controllata sia da ascrivere, invece, ad una precisa volontà del legislatore che non ha inteso concedere questo strumento ai soggetti che si trovino in condizione di sovraindebitamento ciò che rende inammissibile la domanda proposta.

PQM

Dichiara inammissibile la domanda.

Si comunichi.

Milano, 23/07/2024

Il G.D.

Sergio Rossetti